



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

**AI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare n. 24 del 12/07/2018

**Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini**

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Eleonora Fornari
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibilini
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Denis Rota

- 1) Le news di luglio
- 2) La gestione delle casse previdenziali professionali
- 3) Scade il 31 luglio 2018 il termine per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei debiti delle pmi verso il sistema bancario
- 4) Credito d'imposta ricerca e sviluppo - I chiarimenti dell'Agenzia
- 5) Pubblicato in G.U. il decreto attuativo del credito d'imposta per la formazione del personale impresa 4.0
- 6) CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G.Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

1. Le news di luglio

Regolarizzazione del minor acconto Irpef versato a causa dello slittamento dell'IRI

La Legge di Bilancio per il 2018 ha rinviato la disposizione inserita nell'articolo 55-bis, D.P.R. 917/1986 riguardante l'imposta sul reddito d'impresa (IRI) al periodo d'imposta 2018, anziché il periodo 2017. Essa prevede che il reddito d'impresa prodotto dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società a responsabilità limitata a ristretta base sociale non concorra alla formazione del reddito complessivo dei soci ma venga assoggettato a tassazione separata con la medesima aliquota prevista per i soggetti Ires (24%), nella misura in cui lo stesso reddito rimanga nel circuito aziendale. Il socio che, avendo scelto di avvalersi del nuovo regime impositivo, abbia versato minori acconti su base previsionale rispetto a quelli calcolati con il metodo storico per il periodo di imposta 2017, non potendo conoscere il successivo rinvio dell'entrata in vigore della nuova disposizione, non è sanzionabile per omesso versamento ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 471/1997. In concreto, il contribuente dovrà pagare la differenza derivante dal modello Redditi PF 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, compilando i righi RS148, "Rideterminazione dell'acconto", e RN38, "Acconti".

Credito d'imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute per la quotazione in borsa delle PMI

La Legge di Bilancio per il 2018 ha stabilito che le pmi che intendono quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione possono usufruire di un credito di imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 500.000 euro. L'istanza va presentata tramite pec (dgpmpmi.div05@pec.mise.gov.it) dal mese di ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione al 31 marzo dell'anno successivo. Entro il 30 aprile dell'anno successivo, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le pmi del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle pmi il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.

Inviare le comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore per il triennio 2014-2015-2016

L'Agenzia delle entrate ha individuato le anomalie nei dati degli studi di settore afferenti il triennio di imposta 2014-2016 che sono comunicate ai contribuenti mediante pubblicazione nel "Cassetto fiscale". Nel caso in cui i contribuenti non abbiano delegato l'intermediario che ha presentato telematicamente la dichiarazione dei redditi a ricevere le comunicazioni di anomalia, l'Agenzia delle entrate comunica agli indirizzi di posta elettronica certificata che la sezione degli studi di settore è stata aggiornata. A seconda delle anomalie segnalate, il contribuente può presentare una

dichiarazione integrativa ovvero segnalare qualsiasi nota in merito alle anomalie comunicategli utilizzando l'apposito software "Comunicazioni anomalie 2018".

Nessuna sanzione per chi non accetta i pagamenti con carta di credito o di debito

Il Ministero dello sviluppo economico ha sollecitato il Consiglio di Stato ad esprimersi sulla sanzionabilità dei soggetti che rifiutano di incassare mediante carta di credito o di debito le vendite di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali. L'obbligo di installazione del POS ovvero la mancata accettazione di pagamenti mediante carta di credito o di debito non prevede ad oggi alcuna sanzione amministrativa. Il Consiglio di Stato ha bocciato lo schema di decreto che prevedeva l'applicazione di una sanzione amministrativa di 30 euro in caso di violazione dell'obbligo e ha suggerito di individuare la sanzione applicabile in caso di violazione degli obblighi all'interno dell'ordinamento giuridico vigente che disciplina le attività commerciali e professionali.

Le banche devono motivare alle imprese il non accoglimento delle domande di finanziamento

L'Associazione Bancaria Italiana e le principali associazioni che rappresentano le micro, piccole e medie imprese hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa sulle modalità che le banche aderenti devono seguire al fine di rendere trasparenti le ragioni sottostanti l'eventuale mancato accoglimento delle richieste di finanziamento. Su richiesta dell'impresa, la banca deve fornire entro 30 giorni indicazioni utili all'impresa sulle possibili aree di miglioramento riguardo in particolare: la struttura finanziaria, la capacità reddituale, le garanzie prestate e/o gli elementi informativi messi a disposizione della banca per la sua valutazione.

Voluntary Disclosure: nuova regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero

L'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero da parte di contribuenti residenti fiscalmente in Italia in precedenza iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o frontalieri. Non sono oggetto di regolarizzazione tutte le attività e le somme già oggetto di precedente collaborazione volontaria. La procedura prevede che la regolarizzazione della posizione fiscale avvenga con il versamento del 3% a titolo di imposta, oltre sanzioni ed interessi, del valore delle somme in giacenza al 31 dicembre 2016. Per quanto riguarda l'adesione, il contribuente che intende accedere alla procedura deve presentare esclusivamente per via telematica entro il 31 luglio 2018 richiesta di accesso alla stessa. Il pagamento potrà essere effettuato o in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018 o ripartito in 3 rate. La circolare n. 12 del 13 giugno 2018 fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'attuazione della nuova disposizione, contenuta nell'articolo 5-septies, D.L. 148/2017.

Rottamazione-bis: in scadenza al 31/07/2018 la prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle notificate nel 2017

Il D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare, entro il 15 maggio 2018, la definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-bis") relativamente a tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione; in questi giorni l'Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando, a coloro che vi hanno aderito, gli importi del debito da pagare per la definizione delle cartelle con la ripartizione delle somme in base al numero delle rate richieste. La prima scadenza di versamento della prima o unica rata è il 31/07/2018, per i carichi affidati dal 1/1/2017 al 30/09/2017 e per il versamento delle rate scadute dei carichi già precedentemente rateizzati; il 31/10/2018 per i carichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2016 per i quali non era stata presentata la rottamazione nel 2017.

Si ricorda che la dichiarazione di adesione sospende il pagamento di eventuali versamenti rateali e blocca eventuali azioni esecutive relativamente ai carichi oggetto della richiesta di definizione agevolata fino alla data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute. In caso di mancato versamento della prima o unica rata di carichi interessati da piani di dilazione sarà possibile riprendere i pagamenti dalla precedente rateazione.

2. La gestione delle casse previdenziali professionali

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla cassa privata di appartenenza i dati necessari per l'effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali di competenza del periodo d'imposta 2017.

Nella tabella seguente sono rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l'indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti.

È raccomandabile fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine di INVIO	Termine di VERSAMENTO
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Modello 2/18 entro il 31/07/2018 in via telematica	<ul style="list-style-type: none"> 5/4 - I acconto pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell'ultimo modello di

			autocertificazione reddituale <ul style="list-style-type: none"> • 5/8 – Il acconto pari al 35% dei contributi dovuti • 15/11 dell'anno successivo – saldo
Agrotecnici	www.enpaia.it	Modello GSAG/CR entro il 30/11/2018 in via telematica	1/8/2018
Periti agrari		Modello GSAG/CR entro il 30/11/2018 in via telematica	
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2018 entro il 1/10/2018 in via telematica	1° rata: 31/07/2018 2° rata: 31/12/2018
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2018 entro il 07/08/2018	1° rata: 30/09/2018 2° rata: 30/12/2018
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 18/red entro il 17/09/2018 da inviare telematicamente	17/09/2018 , oppure in 4 rate (17/9, 16/10, 16/11 e 17/12)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Modello A entro il 15/11/2018 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	17/12/2018
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2018 in via telematica	Acconto: 17/09/2018 Saldo: 17/12/2018

Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	1° rata: 28/04/2018 2° rata: 31/05/2018 3° rata: 31/07/2018
Geometri	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Rediti 2018 Persone fisiche entro il 31/10/2018 in via telematica	Unica soluzione: 2/07/2018 , oppure in forma rateizzata
Giornalisti	www.inpgi.it	Modello RED-GS entro il 31/07/2018 in via telematica	31/10/2018 , oppure in 3 rate (31/10, 30/11 e 31/12) con maggiorazione
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2018 entro il 10/09/2018 in via telematica	In 6 rate di cui l' ultima a saldo entro il 10/12/2018
Ingenieri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2018 entro il 31/10/2018 in via telematica	31/12/2018
Medici, odontoiatrici	www.empam.it	Modello D/2018 per la quota B entro il 31/07/2018 in via telematica o con raccomandata semplice	Saldo 2017 quota B: 31/10/2018
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03 entro il 1/10/2018 in via telematica	1/10/2018

Psicologi	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 1/10/2018 in via telematica	Acconto: 01/03/2018 Saldo: 01/10/2017
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2018 entro il 30/11/2018 in via telematica	28/02/2019

3. Scade il 31 luglio 2018 il termine per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei debiti delle pmi verso il sistema bancario

Scade il 31 luglio 2018 il termine per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle PMI verso il sistema bancario. L'Accordo per il Credito firmato il 31 marzo 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti 3 iniziative per le PMI:

- "imprese in ripresa" in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
- "imprese in sviluppo" per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- "imprese e PA" per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A..

In particolare dal 1° luglio 2015 l'iniziativa "Imprese in Ripresa" consente alle PMI operanti in Italia di sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei leasing immobiliari, ovvero per 6 mesi la quota capitale delle rate dei leasing mobiliari, o di allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni (in tutti i casi solo se i contratti sono stipulati prima del 1° aprile 2015).

Le modalità di richiesta della sospensione o dell'allungamento dei finanziamenti

Requisito oggettivo per accedere all'iniziativa "imprese in ripresa" è che i contratti di finanziamento e di locazione finanziaria siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015 e gli stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell'arco temporale dei 24 mesi precedenti la nuova istanza.

Le banche e gli intermediari finanziari valutano l'impresa ai fini dell'accesso a una delle misure citate, verificando la presenza delle condizioni di continuità aziendale dai dati

contabili ed extracontabili ricevuti e si impegnano a non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi.

Requisito soggettivo: consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tale condizione riguarda la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di "moratoria" di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario.

L'ABI ha pubblicato sul proprio sito web l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il Credito 2015, ai quali posso essere presentate le istanze

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdf

e il modulo utile a presentare la domanda per la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio/lungo termine e dei contratti di locazione finanziaria e per le istanze di allungamento dei finanziamenti

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Modulo_richiesta_benefici_imprese_Accordo2015.pdf

Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, che va obbligatoriamente protocollata entro il termine del 31 luglio 2018.

L'impresa deve dimostrare che la temporanea difficoltà finanziaria non pregiudica la sostenibilità del debito residuo poiché sussistono valide prospettive economiche. A supporto della domanda possono essere richiesti dall'istituto di credito/intermediario finanziario copia dell'ultimo bilancio approvato, bilanci infrannuali, elenco affidamenti, portafoglio ordini, ed ogni altra informazione utile alla banca o all'intermediario finanziario a valutare le prospettive di continuità aziendale della PMI (può essere richiesto anche un business plan pluriennale in alcuni casi).

Le implicazioni operative della sospensione delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria

La moratoria per 12 mesi del pagamento delle quote capitale dei contratti di leasing immobiliari ovvero per 6 mesi delle quote capitale dei contratti di leasing mobiliari comporta le seguenti conseguenze:

- durante il periodo di sospensione del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing saranno pari agli interessi calcolati sul debito residuo in essere alla data di inizio della moratoria;
- l'esercizio dell'opzione di riscatto sarà postergato del periodo di moratoria;

- le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario saranno rimborsate al termine del periodo di moratoria.

La PMI che aderisce alla moratoria di 6 mesi dei leasing mobiliari o di 12 mesi dei leasing immobiliari si trova a corrispondere nel nuovo arco temporale di durata del contratto un ammontare superiore di canoni rispetto alla situazione di non adesione alla moratoria, pari alla somma degli interessi pagati nel periodo di sospensione.

4. Credito d'imposta ricerca e sviluppo - I chiarimenti dell'Agenzia

Con la risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018 l'Agenzia delle entrate interviene per chiarire l'applicazione concreta del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, con riferimento agli investimenti agevolabili in tema di innovazione tecnologica e digitale.

Il credito d'imposta

L'articolo 3 del D.L. 145/2013, più volte modificato successivamente (da ultimo con la Legge di Stabilità per il 2017), riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello incorso al 31 dicembre 2020", un credito d'imposta per investimenti in misura pari al 50% "delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015".

Sono destinatari dell'agevolazione:

- tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d'impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;
- imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di ricerca e sviluppo in proprio o commissionano attività di ricerca e sviluppo;
- imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di ricerca e sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all'estero.

Il beneficio è cumulabile con:

- superammortamento e iperammortamento;
- nuova Sabatini;
- Patent Box;
- incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (Ace);

- incentivi agli investimenti in start up e pmi innovative;
- fondo centrale di garanzia.

Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro, definite dal D.M. 27 maggio 2015 attuativo:

- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo;
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

I chiarimenti della risoluzione n. 46/E/2018

Con la recente risoluzione n. 46/E/2018 pubblicata il 22 giugno 2018 l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello presentato da un'impresa, coglie l'occasione per esprimersi sul tema.

Il caso esaminato riguarda un contribuente la cui attività principale consiste "nell'organizzazione, in modo diretto o indiretto, anche per il tramite di società partecipate o soggetti terzi, di manifestazioni ed eventi fieristici", attività che si inquadrano, costituendone attuazione, in un ampio programma di riorganizzazione del processo aziendale in una logica di *smart factory*.

Tale attività è stata ottenuta tramite l'adozione e l'introduzione di numerose tecnologie di avanguardia, che però risultavano già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi) per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma "Industria 4.0".

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria conclude che gli investimenti in questione non possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti della disciplina del credito di imposta.

Mancano sia il requisito della novità che il requisito del rischio finanziario (nonché d'insuccesso tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Si tratta quindi di ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso; vale a dire, investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali)

direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell'impresa e in quanto tali trattati sul piano economico-patrimoniale nonché in sede di rappresentazioni di bilancio alla stregua di immobilizzazioni.

Tali conclusioni valgono anche con riferimento alla parte degli investimenti concernente le immobilizzazioni immateriali, quali l'acquisizione di licenze di software e lo sviluppo di software preesistenti o nuovi a servizio della particolare attività caratteristica.

Più in generale, viene precisato che non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre,

- le attività concernenti lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
- l'aggiunta di nuove funzionalità per l'utente a programmi applicativi esistenti;
- la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
- l'utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
- la "customizzazione" di prodotti per un particolare uso.

5. Pubblicato in G.U. il decreto attuativo del credito d'imposta per la formazione del personale impresa 4.0

È stato pubblicato in G.U. il decreto interministeriale del 4 maggio 2018, riguardante le disposizioni applicative del credito d'imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, sostenute nel 2018, al fine di formare i propri dipendenti nell'acquisizione e/o crescita delle competenze tecnologiche necessarie alla realizzazione dei processi posti in essere dall'azienda stessa nell'ambito della propria attività rientrante in Impresa 4.0.

Credito d'imposta

Alle aziende che formano il proprio personale in ambito Impresa 4.0 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

A tale credito si somma un importo massimo di 5.000 euro previsto a vantaggio delle aziende prive dell'organo di revisione a fronte della spesa che queste dovranno sostenere al fine di ottenere la certificazione contabile delle spese ammesse al beneficio (tale ulteriore importo deve comunque trovare capienza nel maggior limite di 300.000 euro).

È possibile utilizzare in compensazione il credito d'imposta, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, con modello F24

presentato telematicamente, esso dovrà essere riportato nel modello dichiarativo (quadro RU) dell'anno in cui la spesa risulta sostenuta e degli anni in cui il credito sarà utilizzato.

Il credito non concorre alla formazione del reddito Irpef/Ires né della base imponibile Irap, né rileva al fine della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

Spese ammesse al beneficio

Sono ammesse a godere del beneficio le spese sostenute dall'azienda relativamente al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione Impresa 4.0, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.

Per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del Tfr, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Costo azienda
+ retribuzioni lorde compresi i contributi
+ ratei
+ indennità di trasferta

Sono ammesse anche le spese sostenute per il proprio personale che partecipi in qualità di docente ma limitatamente ad un importo massimo che non può superare il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Attività di formazione agevolate

Sono ammesse al credito d'imposta le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie:

- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- simulazione e sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale)

- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali

Tali attività sono agevolabili a patto che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato da contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Documentazione necessaria

In merito alla documentazione richiesta per l'attribuzione dell'agevolazione, il decreto prevede che l'azienda debba conservare presso di sé una apposita relazione illustrativa predisposta:

- dal docente → se la formazione è interna
- dal formatore → se la formazione è stata commissionata a terzi

L'effettivo sostenimento delle spese dovrà essere certificato dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti se esistente, ovvero da un revisore terzo.

6. CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi

Al fine di eseguire i controlli previsti dal Regolamento Consortile, il Conai invita a compilare via web il questionario con i dati dei fornitori nazionali diversi da quelli già eventualmente indicati in precedenti elenchi/moduli inviati al Conai, presso i quali la propria azienda nel 2017 ha effettuato acquisti di imballaggi flessibili in plastica (vedi lista a fine paragrafo), superiori ad una soglia minima di 5 tonnellate, e rientranti nella sfera di applicazione del contributo ambientale Conai.

In particolare, i dati da indicare, per ciascun fornitore, sono la partita IVA e la modalità di esposizione del contributo ambientale Conai (di seguito CAC) in fattura:

- 1) in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi (come i produttori di imballaggi);
- 2) con evidenza della quota di CAC compresa nel prezzo di vendita degli imballaggi;
- 3) con la sola dicitura "Contributo ambientale Conai assolto" o altre similari;
- 4) in esenzione (totale o parziale) dal CAC per cessioni tra produttori, esportazione di imballaggi, uso diverso da imballaggio o altre casistiche;
- 5) nessuna indicazione relativa al CAC.

I dati comunicati saranno posti a raffronto con le banche dati del Conai con riserva di richiedere, se necessario, integrazioni, notizie e documenti, anche con riferimento ad altri periodi.

Inoltre, è necessario precisare che ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Regolamento Conai, la risposta deve pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della presente richiesta, anche in senso negativo e attraverso le modalità su indicate.

Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento Conai, gli atti e i documenti acquisiti in relazione all'attività di controllo sono custoditi con modalità tali da assicurarne la segretezza e sono trattati in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per accedere al questionario è consigliato leggere le ulteriori informazioni in calce e a utilizzare il seguente link:

<HTTPS://DATACONTACT.CAWI.IDSURVEY.IT/DEFAULT.CSHTML?ID=8EB47075-E72E-48C5-9EBA-5E0090F6506A&IDC=26589FL6E>

Altre informazioni utili per la compilazione del questionario

- A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli imballaggi oggetto della presente richiesta sono: film estensibile o termoretraibile, pluribolle ed altri cuscini ad aria, borse, sacchi, sacchetti, cappucci copripallets, ecc..
- In caso di oggettive difficoltà a determinare il quantitativo minimo di 5 tonnellate per ciascun fornitore, è possibile indicare anche i dati di fornitori con quantitativi inferiori, senza alcuna ulteriore specifica rispetto agli altri.
- In corrispondenza della partita IVA di un fornitore, è possibile riportare anche due o più modalità di esposizione del CAC, così come riportate nella stessa fattura o in fatture diverse.
- La compilazione del questionario potrà essere sospesa e ripresa successivamente nel caso mancassero alcuni dati di dettaglio al momento della compilazione. È possibile rivedere le risposte già inserite per apportare eventuali modifiche.
- Ultimata la compilazione, cliccare su “conferma” in modo da procedere con l'invio definitivo dei dati e il sistema confermerà la relativa ricezione con un messaggio di “Questionario inviato”.
- Sarà possibile consultare e stampare il questionario anche dopo l'invio, accedendo allo stesso link utilizzato per la compilazione.
- Per eventuali rettifiche dei dati dopo l'invio del questionario, sarà possibile contattare il numero verde 800904372 (da sole utenze fisse) o scrivere all'indirizzo email Support.Conai@datacontact.it.

Liste degli imballaggi flessibili in plastica nelle tre fasce contributive

FASCIA A - Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito C&I

- Liners, Big Bags e analoghi Sacchi tessuto per usi industriali

- Cappucci per copertura pallet / Big Bag
- Film (estensibile o termoretraibile) per pallettizzazione e film termoretraibile per fardellaggio
- Pluribolle e altri cuscini ad aria

Rientrano nella Fascia A anche le materie prime per autoproduzione degli imballaggi sopra riportati.

FASCIA B - Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito Domestico

- Borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006)
- Borse rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002

Rientrano nella Fascia B anche le materie prime per autoproduzione degli imballaggi sopra riportati.

FASCIA C – Imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali

- Elenco esemplificativo e non esaustivo. Le tipologie di imballaggi non presenti nelle due liste precedenti sono da considerarsi afferenti quest'ultima categoria di riferimento.
- Copriabiti in tessuto/non tessuto e buste portabiancheria
- Etichette
- Film (estrusione in piano o in bolla – tubolare) monostrato/multistrato diversi da quelli di Fascia A, per il confezionamento di merce (normalmente in forma di sacchi/sacchetti)
- Film protettivi (es. pellicole rimovibili)
- Nastri adesivi
- Pellicole ad uso professionale (es. per alimenti)
- Pellicole per indumenti (es. pellicola usata dalle lavanderie)
- Poliaccoppiati a prevalenza plastica (se flessibili)
- Sacchi a rete, retine e spaghi (es. per ortofrutta)
- Borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli di Fascia B
- Sleeves

Rientrano nella Fascia C anche le materie prime per autoproduzione degli imballaggi non espressamente riportati nelle Fasce A e B.



Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati